

## **Carrello portabarche**

Per il trasferimento su strada, le unità da diporto di piccole dimensioni sono trasportate su appositi rimorchi chiamati "carrelli portabarche", che rientrano nella categoria dei Trasporti di Attrezzature Tecniche e Sportive (TATS).

### **Il T.A.T.S.**

Il carrello portabarche (TATS), da non utilizzare a scopi commerciali, è soggetto all'immatricolazione, per ottenere la carta di circolazione e la targa propria, all'assicurazione e al pagamento della tassa automobilistica (che varia da Regione a Regione).

L'immatricolazione dei carrelli di massa inferiore alle 3,5 ton., non più soggetti all'iscrizione al P.R.A., deve essere fatta presso l'Ufficio provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT), compilando la relativa domanda sul modulo TT2119 (che si trova presso tali uffici). Alla domanda, oltre alle attestazioni dei pagamenti vari, indicati sul modulo, deve essere allegato il Certificato di conformità rilasciato dal costruttore.

La targa e la Carta di circolazione sono consegnate contestualmente alla presentazione della domanda; qualora non possibile, viene rilasciata una Carta di circolazione provvisoria della validità di 90 giorni.

Il TATS, deve essere sottoposto a revisione una prima volta dopo quattro anni dalla data d'immatricolazione e, in seguito, ogni due anni dall'ultima revisione (questa norma é ancora sospesa).

La larghezza massima del TATS può essere di 70 cm maggiore di quella del veicolo rimorchiante, ma non può superare i 30 cm per parte le luci arancione esterne del carrello, tenendo presente che l'esposizione massima deve essere dello scafo e non di singoli elementi.

Se vi è necessità di far sporgere dal carrello o dalla macchina, in senso longitudinale, qualcosa (il classico albero), questo può avvenire per una misura massima di 3/10 del mezzo (o carrello o motrice).

La parte sporgente deve essere segnalata in modo rigido dal relativo cartello di segnalazione a strisce oblique rosse e bianche.

### **Il mezzo rimorchiante**

Anche la vettura rimorchiante, per effettuare il rimorchio, deve rispondere a dei precisi requisiti normativi. Prima di tutto deve essere capace di effettuare il rimorchio per la massa prevista, e tale dato è indicato sulla carta di circolazione dell'automobile.

Secondo la normativa, che tiene conto della Direttiva comunitaria 95/48/CE, gli autoveicoli (automobili e Caravan) possono rimorchiare fino ad un massimo di 750 kg (carrello più barca), se il "rapporto di traino", cioè il rapporto fra la massa complessiva del rimorchio e quella della motrice è inferiore a 0,5 e con rimorchio sprovvisto di sistema di frenatura di servizio. Se il carrello ha tale sistema, si può arrivare al rapporto di 1 (1,5 per i "fuoristrada"), ma il rimorchio non può eccedere i 3.500 kg.

Il mezzo deve essere dotato d'apposito gancio, che può essere installato solo da un'autofficina autorizzata e accreditata presso l'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti terrestri. È questo Ufficio ad effettuare il collaudo del gancio, rilasciando l'apposita targhetta da incollare sulla carta di circolazione, riportante il carico massimo verticale sopportabile dal gancio stesso.

La macchina deve essere equipaggiata con due specchietti retrovisori esterni che non sporgano più di 20 cm della larghezza massima dell'insieme veicolo-carrello.

La patente necessaria per un trasporto di TATS è quella B se la massa complessiva a pieno carico motrice-rimorchio è inferiore ai 3.500 kg, in caso contrario bisogna avere la patente tipo BE.

Il limite di velocità è di 70 km/h fuori i centri abitati e di 80 km/h in autostrada e nella parte posteriore del TATS devono essere apposti i contrassegni retroriflettenti autoadesivi delle due velocità.

dal sito della Marina Militare (13/03/2006)